

Edizione di mercoledì 19 ottobre 2016

ADEMPIMENTI

[L'apertura di un B&B: aspetti amministrativi](#)

di **Leonardo Pietrobon**

ACCERTAMENTO

[Il prestito obbligazionario non configura abuso del diritto](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[La qualifica dell'usufrutto immobiliare \(anche\) ai fini territoriali](#)

di **Marco Peirola**

CONTENZIOSO

[Non necessaria la notifica ai soci di società di persone](#)

di **Roberto Bianchi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[L'efficacia della fusione verso l'esterno e verso l'interno](#)

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

FINANZA

[La tassazione degli investimenti finanziari](#)

di **Marco Degiorgis**

ADEMPIMENTI

L'apertura di un B&B: aspetti amministrativi

di **Leonardo Pietrobon**

L'apertura di un **B&B non** rappresenta certamente un'operazione le cui **caratteristiche** sono la **celerità** e **l'uniformità sul territorio nazionale** in termini di adempimenti e di documentazione necessaria all'inizio dell'attività dal punto di vista amministrativo.

Sotto il profilo civilistico **non troviamo una definizione puntuale di B&B**, in quanto la regolamentazione del settore turistico è demandata alle rispettive Regioni e Province autonome, aspetto, quest'ultimo, che complica soprattutto gli aspetti meramente amministrativi legati all'apertura e all'esercizio dell'attività di B&B.

Secondo le varie norme Regionali in vigore, i B&B costituiscono **attività ricettive a conduzione familiare**, gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della **propria abitazione**, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitato, sulla base di **leggi regionali** di settore o di **regolamenti comunali specifici**.

Il panorama della normativa regionale in materia turistica è ben **articolato**, infatti le normative di riferimento sono quelle di seguito riportate.

Regione	Riferimento normativa regionale turismo
Friuli	L.R. n. 2/2002.
Veneto	L.R. n. 11/2013 e DGR n. 498/2016
Trentino	Legge Provinciale n. 7/2002
Emilia Romagna	L.R. n. 16/2004
Lombardia	L.R. n. 27/2015
Toscana	L.R. n. 42/2000 e n. 25/2016
Lazio	L.R. n. 13/2007 e regolamento n. 73/2015
Basilicata	L.R. n. 8/2008
Puglia	L.R. n. 27/2013
Molise	L.R. n. 13/2002
Sicilia	L.R. n. 32/2000
Sardegna	L.R. n. 27/1998
Campania	L.R. n. 5/2001
Piemonte	L.R. n. 31/1985
Valle D'Aosta	L.R. n. 11/1996
Liguria	L.R. n. 32/2014
Umbria	L.R. n. 13/2013

Marche
Abruzzo
Calabria

L.R. n. 9/2006
L.R. n. 78/2000
L.R. n. 2/2003

Di conseguenza, sulla base di tale elencazione, dal punto di vista amministrativo la prima verifica da porre in essere per procedere con l'apertura di un B&B è quella di **consultare la specifica normativa regionale**, in base **all'ubicazione del locale** destinato all'esercizio dell'attività.

Una volta verificata la normativa regionale di riferimento il passo successivo è quello di accedere tramite gli eventuali **portali** dedicati o recandosi allo **Sportello Unico per le Attività Produttive** (c.d. SUAP) del Comune di ubicazione dell'immobile, al fine di verificare la documentazione necessaria da allegare al momento della presentazione della **SCIA** (segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Si ricorda che con **la presentazione della SCIA l'apertura** della struttura ricettiva risulta essere **immediata** con la possibilità per il titolare di **affermare l'esistenza del B&B**.

La "complicazione" per l'apertura di un B&B, tuttavia, non risulta essere tanto la presentazione della citata SCIA, bensì il **reperimento di tutti gli eventuali documenti** che devono essere **allegati** alla stessa, per la completa definizione della pratica di apertura dell'attività. Su tale aspetto è doveroso far presente che gli **eventuali allegati variano da Regione a Regione**, con la conseguenza che i documenti richiesti secondo la normativa della Regione Veneto possono essere differenti rispetto a quelli richiesti dalla Regione Lombardia. Si può passare, infatti, dalla sola **planimetria dell'abitazione** al contratto di **proprietà o di affitto**, per arrivare fino alla copia della **polizza di assicurazione** di responsabilità civile a favore dei clienti.

I passi successivi riguardano l'avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la **classificazione della struttura** e per il **monitoraggio e la comunicazione degli ospiti** alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Riguardo a queste procedure vanno consultati gli uffici competenti in quanto ci potrebbero essere delle differenze tra regione e regione.

Eseguite tali procedure non rimane che iniziare l'attività di B&B.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione
**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI
BED & BREAKFAST E DELLE CASE VACANZA**
Latina Modena Napoli Palermo Pisa Rimini Venezia

ACCERTAMENTO

Il prestito obbligazionario non configura abuso del diritto

di **Luigi Ferrajoli**

La **Commissione Tributaria Provinciale di Pavia** con la **sentenza n. 313 del 10 maggio 2016 depositata il 30 maggio 2016** ha esaminato la fattispecie del prestito obbligazionario alla luce della contestazione formulata dall'Ufficio delle entrate in merito ad una **presunta assenza di economicità** nell'emissione dello strumento da parte della Società e conseguentemente alla **natura abusiva** dell'operazione.

Questa la vicenda sottoposta all'esame dei primi giudici: una Società emetteva un **prestito obbligazionario** che i propri soci sottoscrivevano ad un **tasso superiore a quello bancario**.

L'Ufficio riteneva che non esistessero **valide ragioni economiche** per l'emissione del prestito, **recuperando a tassazione**, per conseguenza, **le quote degli interessi** imputate in bilancio negli esercizi di competenza a partire **dall'anno di emissione del prestito obbligazionario**, deliberato il 23 luglio 2008 e con scadenza nell'anno 2013.

Dall'esame della contabilità si rilevava che **la differenza tra l'incassato con l'emissione** del prestito e **l'ammontare delle disponibilità** era stata **utilizzata** dalla società **nell'esercizio della propria attività**.

Avverso la motivazione dell'**avviso di accertamento relativo all'annualità 2012** la Società ricorrente argomentava illustrando le **ragioni logico-economiche** sottese alla operazione contestata. In particolare chiariva che i soci avevano preferito **evitare il prestito bancario** ed in diritto affermava che, in ogni caso, a seguito dell'intervento del **D.L. n. 179/2012** (c.d. decreto sviluppo due) **l'articolo 32, comma 8**, aveva mitigato le limitazioni specifiche alla deducibilità degli interessi passivi relativi a titoli obbligazionari e similari disposte dall'**articolo 3, comma 115, della L. n. 549/1995** stabilendo che queste non si applicassero alle cambiali finanziarie nonché alle **obbligazioni e titoli similari** emessi da **società non quotate**, purché i beneficiari effettivi fossero – come nella specie – residenti in Italia, indipendentemente dal fatto che fossero o meno soci dell'emittente.

Inoltre la Società affermava che i **tassi praticati dal sistema bancario** risultavano comunque meno vantaggiosi.

L'Ufficio costituitosi nel giudizio di primo grado controdeduceva rilevando che le obbligazioni emesse, al tasso del 7%, erano state **sottoscritte tutte dai soli soci** legati da vincoli di parentela, che non era stata data prova degli investimenti effettuati con le risorse reperite con **l'emissione delle obbligazioni** e che comunque **poteva provvedersi altrimenti per ottenere la**

liquidità, ad esempio con un **finanziamento infruttifero**, come del resto era stato fatto successivamente alla scadenza del prestito.

Dopo aver lamentato la violazione del **principio del contraddittorio**, che veniva tuttavia esclusa dalla Commissione sul presupposto **dell'assenza di un obbligo** in capo all'Amministrazione finanziaria di instaurazione del contraddittorio preventivo in presenza di accertamenti scaturiti da **c.d. indagini a tavolino**, la Società chiedeva l'annullamento del rilievo per **inesistenza dell'abuso del diritto**.

La Commissione, decidendo nel merito della sussistenza di una fattispecie abusiva, richiamava l'ormai noto indirizzo della Corte di Cassazione che vieta **l'uso distorto di strumenti giuridici**, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, **al fine di ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta**, in difetto di **ragioni economicamente apprezzabili** che giustificano l'operazione.

Pur tuttavia, nella fattispecie di causa la Commissione di merito rilevava **l'assenza di elementi** sufficienti per considerare la **deduzione degli interessi passivi** effettuata in abuso del diritto specificando, in merito alla corretta **ripartizione dell'onere probatorio**, che fosse **onere dell'Ufficio evidenziare la norma violata** ed il **vantaggio tributario conseguito**.

I primi giudici concludevano infatti precisando che *"in merito all'assenza di **valide ragioni economiche**, l'Ufficio sostiene, **senza produrre alcuna dimostrazione**, che il finanziamento è superfluo, non necessario, non collegato a necessità gestionali"*, sicché rileva a contrario il Collegio che *"tale prova non può riscontrarsi nell'operazione alternativa corrispondente ad un **prestito infruttifero**, né nella **deduzione di interessi**, consentita dall'ordinamento. Né i tassi utilizzati sono più onerosi rispetto **a finanziamenti bancari**"*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO
CON MASSIMILIANO TASINI**

Milano Treviso

IVA

La qualifica dell'usufrutto immobiliare (anche) ai fini territoriali

di **Marco Peirola**

In un [precedente intervento](#) è stata evidenziata la necessità di una **rivisitazione dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate non conformi al nuovo quadro interpretativo** risultante dalle disposizioni della Direttiva IVA introdotte dal Reg. UE n. 1042/2013, giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri della UE dal 1° gennaio 2017.

È interessante chiedersi se tale esigenza si ponga anche per l'usufrutto immobiliare, rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 37/E/2011 (§ 3.1.1), ha specificato che **non rientra** nel criterio territoriale dell'articolo 7-*quater*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 basato sul **luogo di ubicazione dell'immobile** oggetto di usufrutto.

Il motivo, almeno all'apparenza, è semplice: nella normativa nazionale, la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili – qual è l'usufrutto – dà luogo ad una **cessione di beni** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto IVA, sicché l'operazione è riconducibile ai criteri territoriali previsti per le cessioni e non a quelli stabiliti per le prestazioni. In concreto, il luogo impositivo deve essere individuato in funzione dei parametri dettati dall'articolo 7-*bis* del decreto IVA, che definisce il criterio di **collegamento** con il territorio dello Stato delle cessioni di beni, distinguendo a seconda che il bene sia mobile e materiale piuttosto che immobile.

Tale classificazione risulta coerente con la normativa unionale, che accorda agli Stati membri la facoltà di considerare **"beni materiali"**, tra gli altri, *"i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili"*.

Fermo restando che lo Stato italiano si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 15, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/C (peraltro già nel testo originario dell'articolo 2 del D.P.R. n. 633/1972), occorre chiedersi se l'usufrutto su bene immobile sia **sempre assimilabile ad un "bene"**, in particolar modo nel caso in cui tale diritto sia costituito per una durata limitata.

La questione non è nuova ed anzi è stata affrontata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 405 del 2008, pervenendo però al risultato opposto, ossia alla **qualificazione dell'usufrutto come "servizio"**.

Alla domanda posta dal contribuente sulla categoria di appartenenza dell'usufrutto concesso, per la durata di 15 anni, su beni immobili, l'Agenzia conclude affermando che *"l'usufrutto presenta la caratteristica fondamentale, **che lo accomuna alla locazione**, di conferire all'interessato, per una durata convenuta e dietro corrispettivo, il diritto di occupare un immobile come se ne fosse*

il proprietario e di escludere qualsiasi altra persona dal beneficio di un tale diritto”.

L'indicazione recepisce il pensiero della Corte di giustizia, che nella sentenza *Goed Wonen* (causa C-326/99 del 4 ottobre 2001), riguardante la normativa olandese, si è pronunciata favorevolmente sull'equiparazione della costituzione, **per una durata limitata**, di un diritto di usufrutto su beni immobili alla locazione o all'affitto di tali beni, facendo presente, in via preliminare, che la Direttiva IVA non definisce la nozione di locazione e di affitto e nemmeno rinvia alle rispettive definizioni adottate a tale riguardo dagli Stati membri.

La nozioni di affitto e di locazione contenute nelle norme unionali in materia di IVA sono più ampie di quelle sancite dai diversi diritti nazionali e, benché l'usufrutto presenti caratteristiche che lo distinguono dall'affitto e dalla locazione, tali particolarità devono considerarsi secondarie rispetto al fatto che, **sul piano economico**, un diritto come l'usufrutto, al pari dell'affitto e della locazione, presenta la caratteristica fondamentale comune di **mettere a disposizione di un soggetto un bene per una durata convenuta e dietro corrispettivo**.

Al di là della correttezza o meno della conclusione raggiunta dall'Agenzia delle Entrate (essendo il contesto normativo preso a riferimento dalla sentenza *Goed Wonen* diverso da quello italiano), dovrebbe ritenersi quantomeno possibile qualificare l'usufrutto come prestazione, anziché come cessione, se ricorrono ragioni di carattere **antielusivo**, dirette essenzialmente ad evitare che lo strumento dell'usufrutto sia utilizzato come **escamotage per evitare la perdita, in tutto o in parte, dell'IVA assolta “a monte”**.

Tale ipotesi si verifica, pertanto, quando l'obiettivo del contribuente sia quello di **aggirare la disposizione che prevede l'applicazione del regime di esenzione** all'operazione realizzata sul piano sostanziale.

Può richiamarsi, al riguardo, il caso risolto dalla Corte, in cui è verosimile che il costruttore intendesse, allo stesso tempo, non vendere l'immobile e non perdere la detrazione operata in sede di costruzione ponendo in essere una locazione in esenzione. L'espedito è, dunque, rappresentato dalla cessione dell'usufrutto che, beneficiando dell'imponibilità, non incide sulla detrazione operata “a monte”, che risulterebbe invece inevitabilmente compromessa se l'operatore concedesse l'immobile in locazione.

Ritornando alla domanda posta in apertura, ossia se i chiarimenti forniti dalla circolare n. 37/E/2011 sul luogo impositivo dei servizi immobiliari necessitano di una riveduta alla luce delle norme interpretative della Direttiva IVA che entreranno in vigore dall'anno prossimo, è dato osservare che la **qualificazione dell'usufrutto come servizio** è confermata dall'articolo 31-bis, par. 2, lett. j), del Reg. UE n. 282/2011, che riconduce nell'ambito della deroga territoriale “*la cessione o il trasferimento di diritti, diversi da quelli di cui alle lettere h) e i), per l'utilizzo di un bene immobile o di sue parti (...)*”.

Ora, se si considera che anche la **locazione finanziaria** e la **locazione di beni immobili** rientrano espressamente tra i servizi immobiliari a norma della lett. h), può concludersi che, ai fini

dell'individuazione del luogo impositivo dell'operazione, trova applicazione il criterio del luogo di ubicazione dell'immobile **indipendentemente dalla questione se l'usufrutto sia classificabile nella categoria delle cessioni o in quella, dicotomica, delle prestazioni.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTENZIOSO

Non necessaria la notifica ai soci di società di persone

di **Roberto Bianchi**

A parere della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 16713/2016 attinente le **società personali**, la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta una **incombenza di tipo diretto** per la quale il **debito della società si trasforma in debito del socio** e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tributaria, non è necessario che l'Ufficio notifichi al socio direttamente l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento già formalmente comunicata alla società di persone in quanto, la **notifica di un atto tributario avverso una società, produce effetti in termini di prescrizione anche sul socio**.

La decisione della C.T.R. Toscana, favorevole al contribuente anche se in seguito cassata dalla Suprema Corte, ha sentenziato l'**annullamento** di una cartella di pagamento notificata al socio di una società in nome collettivo decorsi oltre dieci anni dalla notifica dell'avviso di accertamento alla società, divenuto definitivo in conseguenza alla sua mancata impugnazione. A parere della C.T.R. adita, la pretesa tributaria era da considerarsi decaduta, dovendosi ritenere ininfluyente la circostanza per la quale, nel menzionato intervallo temporale, l'Ufficio abbia notificato alla società personale alcuni atti interruttivi della decadenza.

La Suprema Corte ha ribaltato il risultato del giudizio di secondo grado, intervenendo anche nel merito e respingendo il ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento. Il postulato abbracciato dagli Ermellini è rappresentato dalla circostanza che, nelle società personali, la **responsabilità illimitata del socio è diretta e si confonde con quella della società**: in conseguenza di ciò, la **notifica** di un atto impositivo alla società personale, **sprigiona effetti** anche nei confronti del socio, relativamente della riscossione futura delle somme e ai termini di prescrizione (Cassazione sentenza n. 21763/2015, n. 20704/2014 e 11228/2007).

La Cassazione afferma che non è necessario che al socio venga notificato l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento, essendo **sufficiente** la **comunicazione dell'avviso di mora** da parte del Concessionario della Riscossione, redatto secondo il modello specificatamente approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 22585 del 17/02/2015 (che ha sostituito il modello di cui all'allegato 3 del Decreto dirigenziale del Direttore generale del Dipartimento delle entrate – Ministero delle finanze del 28 giugno 1999), in quanto la **responsabilità del socio** nei confronti dei **debiti della società personale** è **solidale, illimitata, diretta e subordinata** esclusivamente alla **preventiva escussione del patrimonio societario** (articolo 2304 cod. civ.). In tale scenario, a parere degli Ermellini, non può ritenersi violato il diritto di difesa del socio (Cassazione sentenza n. 28361/2013, n. 29625/2008 e n. 19188/2006) in quanto lo stesso ha la facoltà di impugnare l'atto

notificatogli direttamente e, in quel contesto, eccepire la pretesa nel merito oltre a impugnare cumulativamente tutti gli atti presupposto. La menzionata sentenza rammenta infine che la **decadenza** di una pretesa tributaria divenuta definitiva, in conseguenza alla mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, non risulta essere quinquennale ma bensì decennale e che l'**interruzione** della **prescrizione**, che ha avuto luogo nei confronti della società, assume efficacia nei confronti dei soci.

Il socio di una Snc ha di fatto una coobbligazione solidale diretta (articoli 2267 e 2291 cod. civ.) ma per innescarla occorre che a quest'ultimo venga recapitato un atto successivo che lo coinvolga quale condebitore solidale. Al socio deve pertanto essere notificata una **intimazione di pagamento** che risulterà essere l'unico atto, per pacifica giurisprudenza di Cassazione (SS.UU. sentenza n. 16412/2007, SS.UU. sentenza n. 19704/2015 e Sez. Tributaria sentenza n. 9762/2014), impugnabile da parte del socio e che trova il suo fondamento nella **definitività** della cartella notificata alla società, divenuta tale in seguito alla sua mancata impugnazione. Tuttavia il socio, non avendo partecipato al processo avviato nei confronti della società, deve essere messo nella condizione di potersi difendere dalla pretesa esattiva e in forza di ciò gli viene riconosciuta la **facoltà di impugnare** l'atto di messa in mora e tutti gli atti allo stesso presupposti. La motivazione utilizzata dal Concessionario della Riscossione nell'intimazione di pagamento verte sulla circostanza che, resasi definitiva l'obbligazione relativa alla cartella notificata alla società, l'Ufficio sta facendo valere una **coobbligazione solidale** che ha **natura prettamente civilistica** e i cui termini prescrizionali decennali, previsti dall'articolo 2935 cod. civ., decorrono a partire dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere o dai successivi atti interruttivi della prescrizione (notifica della cartella di pagamento alla società) che conduce a dare applicazione al principio di cui al 1310 cod. civ. anche nei confronti dei soci (Cassazione sentenza n. 22093/2016).

La Commissione Tributaria viene pertanto deputata a decidere in merito alle controversie che, seppur fondate su presupposti civilistici, hanno quale oggetto un rapporto di natura tributaria e, in tali circostanze, trovano applicazione le regole contenute nel D.Lgs. 546/1992. A conferma di ciò si rammenta che anche il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei liquidatori e dei soci, per effetto dell'articolo 36 del D.P.R. 602/1973, non rappresenta un credito tributario ma bensì civilistico, che dispone di un titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale (Cassazione sentenza n. 7327/2012). Tuttavia la Suprema Corte ha più volte affermato che, anche in tale circostanza, la **cognizione** deve essere **attribuita** alle **Commissioni Tributarie**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Bologna Milano Verona

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'efficacia della fusione verso l'esterno e verso l'interno

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, rubricato "*effetti della fusione*", **i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione vengono assunti** dalla società che risulta dalla fusione o da quella incorporante con **contestuale prosecuzione in tutti i rapporti**, anche processuali, **anteriori alla fusione**. Si premette che il presente contributo non si occuperà di fornire un quadro degli effetti esistenti dal punto di vista fiscale, ma approfondirà solamente la disciplina codicistica.

Dal punto di vista civilistico, **l'effetto reale**, in quanto **valido verso l'esterno in maniera assoluta**, parimenti esposto con la locuzione "*erga omnes*", ha inizio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2504-*bis*, quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504.

Nonostante ciò, il comma 2 dell'articolo 2504-*bis* concede la possibilità per la fusione mediante incorporazione di stabilire una data successiva, ovverosia di **postdatare gli effetti civilistici della stessa**. La massima 56 del Consiglio Notarile di Milano "*decorrenza degli effetti della fusione in caso di incorporazione di più società*" stabilisce che:

- l'effetto, a norma del secondo comma dell'articolo 2504-*bis* civ., ha inizio con l'iscrizione citata, la quale **determina con certezza il momento di efficacia della fusione e ne consente la conoscibilità da parte dei terzi comunque interessati**;
- la conoscibilità da parte dei terzi della posteriorità degli effetti viene comunque soddisfatta attraverso l'iscrizione nel Registro delle imprese;
- tale possibilità è attribuita solamente all'operazione di fusione per incorporazione e non alla fusione mediante costituzione di nuova società, in quanto non si è ritenuto opportuno consentire la nascita di una nuova società, nella quale si poteva acquistare **personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle imprese rinviando ad un momento successivo l'"assunzione" – "assegnazione" del suo patrimonio**.

Come afferma l'OIC 4, a tale possibilità si può fare ricorso **per ragioni pratiche quando la data dell'ultima delle iscrizioni è prossima alla chiusura dell'esercizio**, stabilendo che l'efficacia reale è posticipata alle ore zero del primo giorno del successivo esercizio.

In ordine invece ad una possibile **efficacia reale anticipata o retrodatata**, l'ipotesi è esclusa, anche in giurisprudenza come disposto nella pronuncia del Tribunale di Vicenza del 09.06.1986 "*non è legittima, e non può quindi ordinarsene l'iscrizione nel Registro delle imprese, la delibera assembleare di fusione per incorporazione, ove si stabilisca la retrodatazione degli effetti*".

dell'atto di fusione, in quanto trattasi di retroattività reale e quindi in contrasto con le disposizioni relative al diritto di fare opposizione di cui all'articolo 2503, cod. civ.". La retrodatazione degli effetti reali **è negata nell'ottica di mantenere intatti gli interessi dei terzi**, come gli stessi creditori, da parte dei soci e della società.

È realizzabile quanto enucleato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2504-bis: *"per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori"*. In riferimento a ciò, si segnala che nel progetto di fusione, come disciplinato dall'articolo 2501-ter, deve risultare:

- la data dalla quale le azioni o quote **partecipano agli utili**, ovverosia il punto 5);
- la data a decorrere dalla quale le **operazioni** delle società partecipanti alla fusione sono **imputate** al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, ovvero il punto 6).

Si rammenta che gli effetti eventualmente da retrodatare, relativi ai due punti sopra enucleati, si riferiscono unicamente ad aspetti concernenti i **soci** e la **società**. Gli effetti dell'operazione di fusione devono essere considerati *in toto*, a seconda quindi della forma scelta e tenendo conto di quello che si vuole produrre nei confronti dei soggetti interessati dalla stessa.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

FINANZA

La tassazione degli investimenti finanziari

di **Marco Degiorgis**

Come sempre è complicato calcolare la tassazione in Italia.

Parlando di rendite finanziarie, le variabili che influenzano l'aliquota effettiva sono tre: tipo di rendita (da capitale o da "redditi diversi"), tipo di aliquota applicata (26% su redditi da capitale e diversi, 12,50% per i titoli di Stato, imposta di bollo 0,20%, **tobin tax**) e regime di tassazione (dichiarativo, amministrato, gestito o polizza).

Nei casi del **risparmio gestito o delle polizza vita**, c'è un semplice calcolo della differenza di valore dell'investimento complessivo ad inizio e fine anno. Se la differenza è positiva viene tassata. Se è negativa, è riportata all'anno successivo.

Nei casi invece di **regime dichiarativo o amministrato**, la faccenda si complica.

Nel dichiarativo, è l'investitore che deve contabilizzare tutti gli utili e tutte le perdite ed indicare nella dichiarazione dei redditi a quanto ammonta l'eventuale rendita. Il differenziale è quindi tassato al 26% se positivo o portato in detrazione per i 4 anni successivi se negativo.

Il calcolo però deve essere realizzato sui soli redditi diversi, e ovviamente se sbagli ... ne rispondi tu. Spesso i commercialisti stessi preferiscono non occuparsi di questi conteggi, proprio perché sono abbastanza complicati. È abbastanza raro che l'investitore scelga il regime dichiarativo.

Nel **regime amministrato**, è l'intermediario finanziario che si occupa di fare i conteggi e di applicare la tassazione fissa del 26%, **ma c'è una grave distorsione**. Infatti gli utili e le perdite vengono classificate in maniera diversa, redditi da capitale e diversi, e non sempre sono compensabili tra loro.

L'anomalia più significativa riguarda i Fondi comuni di investimento e gli ETF, strumenti largamente usati dagli investitori: **le plusvalenze sono considerate redditi da capitale, e quindi tassati immediatamente nel momento in cui si vendono, mentre le minusvalenze sono considerate redditi diversi, compensabili solo con altre plusvalenze ma da redditi diversi**.

Vediamo **cosa sono i redditi diversi**. Si tratta delle plusvalenze o minusvalenze generate:

- dalla negoziazione di strumenti finanziari (come ad esempio azioni, obbligazioni, derivati, ma solo sull'aumento o diminuzione del loro valore);

- dal rimborso dei titoli a reddito fisso (come ad esempio i titoli di stato e le obbligazioni);
- dalla cessione di partecipazioni in società o enti e diritti relativi dalla cessione (vendita) di quote di OICR (fondi comuni ed ETF) dove la differenza tra valore di cessione/rimborso e valore di carico risulti negativa.

Invece, i redditi di capitale sono utili che derivano direttamente dall'investimento, essendo la remunerazione prodotta dallo strumento finanziario che spetta al titolare. Si distinguono in:

- interessi su conti correnti e depositi a risparmio;
- interessi/cedole e scarti di emissione dei titoli a reddito fisso (come ad esempio i titoli di stato e le obbligazioni);
- dividendi di azioni;
- differenza positiva tra valore di cessione/rimborso e valore di acquisto/sottoscrizione degli OICR (compresi gli ETF);
- distribuzione di proventi periodici da parte degli OICR (compresi gli ETF);
- scarto prezzo dei "pronti contro termine" su titoli (differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita).

I redditi di capitale possono essere **solo positivi** e sugli stessi la Banca applica sempre una ritenuta come sostituto d'imposta, anche per i clienti che operano in regime fiscale dichiarativo.

In pratica, se un Fondo o un ETF presente nel deposito Titoli, viene venduto ad un valore superiore a quello di acquisto, questa differenza è considerata come **plusvalenza da reddito di capitale e tassata**. Però, se lo stesso Fondo o ETF, viene venduto ad un valore inferiore, generando quindi **una minusvalenza, questa non è compensabile con altre plusvalenze generate da altri Fondi venduti in utile**, ma è considerata reddito diverso e quindi compensabile solo con "redditi diversi" positivi. E qui sta il grosso problema, perché la maggior parte delle transazioni finanziarie avviene tramite fondi comuni di investimento ed ETF. Quindi **sulla plusvalenza c'è una ritenuta immediata del 26%, anche se hai scelto il dichiarativo**.

Praticamente diventa molto complicato riuscire a compensare le minusvalenze, tenendo presente che è possibile farlo solo nei 4 anni successivi all'anno in cui si sono generate. E poi? Lo Stato incassa, nel senso che se non le porti in detrazione, perdi il 26% sul possibile recupero.

Un esempio: se hai minusvalenze per 1.000 euro, in teoria potresti recuperare il 26% su queste. Infatti se avessi plusvalenze da redditi diversi di pari importo, si annullerebbero e non pagheresti la tassazione al 26%: 260 euro risparmiati. Ma se non hai plusvalenze da redditi diversi, non le compensi, e i 260 euro vengono trattenuti dallo Stato. Peraltro, nello stesso tempo, se hai invece plusvalenze da redditi di capitale per 1.000 euro, su queste pagherai 260 euro di imposizione.

C'è poi la **tobin tax**: abbastanza complicato il calcolo, perché ci sono aliquote diverse a seconda del tipo di operazione svolta. In pratica viene tassata ogni operazione svolta in derivati e azioni italiane che superano i 500 milioni di capitalizzazione. **La tassazione ha rilievo per chi svolge molte operazioni di acquisto e vendita**: per dare un'idea, se si svolgesse anche una operazione al giorno in derivati, per un valore di 10.000 euro, l'ammontare all'anno della tassa andrebbe da 39 a 264 euro circa, dipende dal sottostante.

In genere è una tassa che colpisce poco il normale investitore.

Se hai molte **minusvalenze** generate da **Fondi**, ti consiglio di cercare uno strumento da utilizzare per recuperarle efficacemente. Chiedi, se vuoi, aiuto, ma solo a chi non ti deve vendere nulla; diffida dai venditori di prodotto che hanno sempre un interesse quando ti propongono qualcosa. E difficilmente questo interesse coincide con il tuo!

Per approfondire il ruolo del professionista nella gestione dei patrimoni vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE E NEL LIFE PLANNING** ►►

Bologna Milano Verona